


PROCURA ALLA LITE


Io sottoscritto **LETIZIA LUANA**, nata ad Erice il 14.02.1992 ed ivi residente nella via Milano – c/da Napola, codice fiscale LTZLNU92B54D423Z delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio da promuovere nei confronti della **ATM SpA** dinanzi il Tribunale Civile di Trapani – sezione lavoro – anche in via cautelare e d’urgenza, avente ad oggetto l’accertamento del diritto all’attribuzione di n°2 punti per il titolo “conoscenza ed utilizzo del computer” previsto dall’art. 7, punto 4), dell’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato, full time, di numero 9 operatori della mobilità/ausiliari del traffico ed il diritto all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, con le mansioni di “ausiliario del traffico/operatore della mobilità” (parametro 138 – area professionale 3 – CCNL Autoferrotranvieri) presso la medesima società l’Avv. Pasquale Perrone (C.F. PRRPQL72C16D423R), conferendogli ogni più ampio potere di legge e di prassi compreso quello di farsi sostituire e di avvalersi per la notifica degli atti processuali delle facoltà previste dalla legge n° 53/1994. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), dichiaro, inoltre, di essere stata informata delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i miei dati personali ed esprimo consenso al trattamento medesimo.

Eleggo domicilio digitale corrispondente agli indirizzi di posta elettronica certificata del difensore nominato iscritto in Reginde.

Trapani, 05.08.2021

Luana Letizia


E’ Vera e Autentica

Avv. Pasquale Perrone




N. 1783 / R.g. 2022 - **SUB 1**



TRIBUNALE DI TRAPANI

IL GIUDICE

Letto il ricorso ex art. 700 Cpc che precede;

Fissa l'udienza del **5.10.2022 ore 11,30**, per la comparizione delle parti e la discussione, la quale verrà tenuta dal Giudice tabellarmente competente;

Onera il ricorrente di notificare alla parte resistente copia del ricorso e del presente decreto entro dieci giorni;

Autorizza, ai fini della notifica ex art. 151 Cpc, la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito web di parte resistente;

Avverte la parte resistente che potrà costituirsi tempestivamente in cancelleria fino al giorno dell'udienza come sopra fissata;

Avverte le parti che la produzione documentale dovrà essere effettuata con le modalità di cui all'art. 9 commi 3° e 4° del protocollo distrettuale per le udienze civili (ossia: è necessaria l'allegazione di un file denominato *00-Indice produzione documentale*, e tutti i documenti devono essere depositati in files separati, con numerazione conforme all'indice, con aggiunta dello 0 anteriormente ai primi 9 allegati, e con l'indicazione sommaria di ciascun singolo contenuto di ogni documento).

Trapani, 23 agosto 2022

Il Giudice
Dr. Mauro Petrusa



N. 1783 / R.g. 2022



TRIBUNALE DI TRAPANI

Letto il ricorso che precede;

Visti gli artt. 151 e 415 e ss. Cpc;

IL GIUDICE

Fissa l'udienza del **5.10.2022 ore 11,30**, per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso, la quale verrà tenuta dal Giudice tabellarmente competente;

Onera il ricorrente di notificare alla parte convenuta copia del ricorso e del presente decreto, entro dieci giorni;

Autorizza, ai fini della notifica *ex art.* 151 Cpc, la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito web di parte resistente;

Avverte la parte convenuta che potrà costituirsi tempestivamente in cancelleria fino a dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata;

Avverte le parti che la produzione documentale dovrà essere effettuata con le modalità di cui all'art. 9 commi 3° e 4° del protocollo distrettuale per le udienze civili (ossia: è necessaria l'allegazione di un file denominato *00-Indice produzione documentale*, e tutti i documenti devono essere depositati in files separati, con numerazione conforme all'indice, con aggiunta dello 0 anteriormente ai primi 9 allegati, e con l'indicazione sommaria di ciascun singolo contenuto di ogni documento).

Trapani, 23/08/2022

Il Giudice
Dr. Mauro Petrusa



**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO
DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto Avvocato Pasquale Perrone, con studio in Trapani nella via XXX Gennaio n. 82 (C.F. PRRPQL72C16D423R) nella qualità di difensore della Sig.ra **LETIZIA LUANA**, nata ad Erice il 14.02.1992 ed ivi residente nella via Milano – c/da Napola, codice fiscale LTZLNU92B54D423Z nel ricorso promosso dinanzi il Tribunale Civile di Trapani – sezione lavoro iscritto al n°1783/2022 R.G., giusta procura alla lite allegata alla presente

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, mediante posta elettronica certificata, l'allegato **decreto di fissazione dell'udienza del 05.10.2022 ore 11.30 per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso** emesso dal Tribunale di Trapani – sezione lavoro – Giudice del Lavoro Dott. Mauro Petrusa in data 23.08.2022 nel suddetto ricorso rubricato al n°1783/2022 R.G.

A

- **ATM S.p.A. Trapani - Azienda Trasporti e Mobilità** -, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede della società in Trapani nella via Libica snc (autoparco comunale, codice fiscale 01805620810), mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla casella di posta elettronica certificata pasquale.perrone@avvocatitrapani.legalmail.it iscritta nel ReGIndE all'indirizzo di posta elettronica certificata atmtrapani@legalmail.it estratta da INI-PEC

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al ricorso della Sig.ra **LETIZIA LUANA**, nata ad Erice il 14.02.1992 ed ivi residente nella via Milano – c/da Napola, codice fiscale LTZLNU92B54D423Z dinanzi il Tribunale Civile di Trapani – sezione lavoro iscritto al n°1783/2022 R.G.

ATTESTO

che il messaggio di posta elettronica certificata, oltre alla presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene i seguente allegati: 1) copia informatica del ricorso della signora Luana Letizia; 2) copia informatica delle procure alla lite rilasciata dalla predetta signora Luana Letizia; 3) copia informatica del decreto emesso dal Tribunale di Trapani – sezione lavoro – Giudice del Lavoro Dott. Mauro Petrusa in data 23.08.2022

ASSEVERO

ai sensi del combinato disposto degli art. 16 bis, co. 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che le copie informatiche contenute negli allegati files denominati: 1) “ricorso con contestuale istanza cautelare; 2) “procura alla lite” 3) “decreto Tribunale di Trapani - sezione lavoro – fissazione udienza merito”, sono conformi alle copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del procedimento iscritto dinanzi il Tribunale Civile di Trapani – sezione lavoro – al n°1783/2022 R.G.

Trapani, 26.08.2022

Avv. Pasquale Perrone

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
RICORSO
CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE
EX ART. 669 QUATER E 700 C.P.C
E CON ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’
DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI
LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

della Sig.ra **LETIZIA LUANA**, nata ad Erice il 14.02.1992 ed ivi residente nella via Milano – c/da Napola, codice fiscale LTZLNU92B54D423Z rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenere in calce al presente atto, dall’Avv. Pasquale Perrone (codice fiscale PRRPQL72C16D423R), il quale dichiara di volere ricevere ogni avviso, comunicazione e notificazione inerente il presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pasquale.perrone@avvocatitrapani.legalmail.it, ovvero al seguente numero telefax 0923.1876767.

CONTRO

ATM S.p.A. Trapani - Azienda Trasporti e Mobilità -, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede della società in Trapani nella via Libica snc (autoparco comunale, codice fiscale 01805620810), domicilio digitale atmtrapani@legalmail.it

E NEI CONFRONTI

Dei signori:



- **Abate Leonarda**, nata ad Erice il 27.08.1991, e residente a Trapani c/da Napola strada Mokarta n°23, codice fiscale BTALRD91M67D423W,
- **Occhipinti Michele**, nato a Erice il 27.06.1991, residente a Paceco nella via Antonio Aniante n°3, codice fiscale CCHMHL91H27D423N;
- **Mazzarese Ivan**, nato a Erice il 30.10.1990, residente a Custonaci nella via Luigi Pirandello n°4, codice fiscale MZZVNI90R30423N;
- **Loria Andrea**, nato a Erice il 12.06.1990, residente a San Vito Lo Capo, nella via San Vito sullo Ionio n°1, codice fiscale, LRONDR90H12D423E;
- **Campagna Daniele**, nato a Erice il 15.04.1990, residente a Trapani nella via Giacomo Puccini n°38, codice fiscale CMPDNL90D15D423N,
e, ove ritenuto dall'Ill.mo Giudice, di tutti gli altri candidati collocati nella graduatoria relativa all'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, full time, di numero 9 operatori della mobilità/ausiliari del traffico indetto dall'ATM SpA (parametro 138 – area professionale 3 – CCNL Autoferrotranvieri).

IN FATTO

La ricorrente ha partecipato all'**avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, full time, di numero 9 operatori della mobilità/ausiliari del traffico indetto dall'ATM SpA** (parametro 138 – area professionale 3 – CCNL Autoferrotranvieri – doc. 1 e 2)

Nella graduatoria approvata dalla Commissione giudicatrice in data 08.03.2022, pubblicata nel sito istituzionale dell'Azienda, **la stessa risulta collocata nella posizione n°54 con l'attribuzione di n°6,5 punti complessivi di cui n°1 per il possesso del titolo “conoscenza e utilizzo del computer” (paragrafo 4) dell'art. 7 dell'avviso di selezione** (doc. 6)



Con atto stragiudiziale del sottoscritto procuratore del 10.05.2022, la sig.ra Letizia ha radicalmente contestato l'attribuzione di n°1 punto del titolo costituito da "conoscenza e utilizzo del computer" ed ha chiesto l'attribuzione di n°2 punti e la conseguente **collocazione nella posizione n°17 della graduatoria della selezione in parola** (con il punteggio complessivo di 7,5 punti e quale candidata più giovane d'età secondo quanto stabilito dall'art.8 dell'avviso di selezione - doc. 24).

In tale atto, segnatamente, la ricorrente ha evidenziato che l'art.7, punto 4) dell'avviso di selezione, in riferimento alla valutazione del titolo costituito da "conoscenza e utilizzo del computer" stabilisce che *"E' attribuibile: a) 0,5 punti per Certificazione "base" ECDL "European Computer Driving Licence"; b) 1 punto per Certificazione "Standard" ECDL "European Computer Driving Licence"; c) 2 punti per Certificazione "Full Standard" ECDL "European Computer Driving Licence (da gennaio 2020 sostituita da ICDL "Full Standard")"*

E poiché la stessa è in possesso di certificazione EIPASS 7 MODULI USER, ovvero di certificazione del tutto equipollente alla certificazione "full standard" ECDL nominativamente indicata nell'avviso di selezione ed in relazione alla quale è prevista l'attribuzione di n°2 punti, ha appunto reclamato il riconoscimento del medesimo punteggio

Stante il silenzio della Società un ulteriore sollecito è stato effettuato con nota del 01.07.2022 (doc. 25) anche questo privo di riscontro salvo il rilascio della documentazione richiesta in data 21.07.2022.

Il **25 luglio 2022**, l'ATM ha avviato la procedura per lo scorrimento della graduatoria relativa all'avviso di selezione in questione **per l'assunzione di ulteriore n°4 operatori della mobilità/ausiliari del traffico (doc. 32)**



In particolare, risultano essere stati chiamati per l'assunzione i candidati collocati dalla posizione n°14 alla posizione n°17 della medesima graduatoria, assegnando agli stessi termine sino a dieci giorni per l'eventuale accettazione ed ulteriore termine di dieci giorni dall'eventuale accettazione per l'invio della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, a pena di esclusione dalla graduatoria, al fine evidentemente di procedere alla definitiva assunzione e sottoscrizione del contratto di lavoro.

Preso atto della decisione assunta dalla Società, con nota del 27.07.2022 (doc. 26) la ricorrente dopo avere evidenziato che **scorrendo la graduatoria per ulteriore n°4 posizioni, aveva diritto all'assunzione**, in luogo della candidata **Abate Leonarda**, attualmente collocata nella predetta posizione n°17, ha preannunziato il ricorso alla competente Autorità Giudiziaria ed ha chiesto copia delle domande di partecipazione alla selezione dei candidati collocati dalla posizione n°17 alla posizione n°21 identificati quali eventuali contro-interessati al promuovendo giudizio,

Tale documentazione è stata rilasciata dall'ATM (doc. 21).

Da qui il presente ricorso per contestare l'attribuzione di n°1 punti per il titolo costituito da "conoscenza e utilizzo del computer", e **richiedere, invece, l'attribuzione dei corretti n°2 punti; la collocazione nella posizione n°17 della graduatoria della selezione in parola e la conseguente assunzione per effetto dello scorrimento della graduatoria disposta dall'ATM**, sulla base della seguente esposizione

IN DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE

Al fine di evitare eventuali capziose e strumentali contestazioni avversarie in tema di giurisdizione, si deve rilevare che la questione



dedotta in giudizio, sebbene riguardi una procedura concorsuale e venga contestata l'esclusione dalla stessa, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Sul punto, si deve precisare in primo luogo che l'ATM S.p.A., non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche così come definite dall'art.1, comma 2, D. Lgs. 165/2001.

L'ATM è infatti una società per azioni a totale partecipazione pubblica (socio unico Comune di Trapani), costituita ai sensi dell'art 115 del D.Lgs 267/2000, oggi soggetta alla disciplina del D.Lgs. 175/2016, come pure emerge dallo statuto societario (doc. 28 e 29)

Ebbene, l'art. 19 del suddetto D. lgs. 175/2016 reca disposizioni in materia di gestione del personale statuendo che *1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.*

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo [35, comma 3](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo [35, comma 3](#), del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#).

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli [22, comma 4](#), [46](#) e [47, comma 2](#), del [decreto](#)



[legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) .

4. Salvo quanto previsto dall'[articolo 2126 del codice civile](#) , ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. **Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.**

Sulla base di tale inequivoca disposizione legislativa, dunque, risulta evidente la giurisdizione del Giudice ordinario sulla questione dedotta in giudizio.

Del resto, con tale disposizione il legislatore si è limitato a normare un principio già espresso da costante giurisprudenza (cfr. Cass. sez. unite, 27.03.2017 n°7759; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08.06.2015 n° 2794, Tar Umbria, sez. I, 05.10.2018, n. 519; TAR Palermo, sez. II, 08.03.2022 n°734, nella quale vi è diretta applicazione del citato art. 19 D.lgs. 175/2016).

Tanto precisato in tema di giurisdizione, si può ora procedere alla contestazione del punteggio attribuito alla ricorrente.

VIOLAZIONE ART. 7, PUNTO 4) DELL'AVVISO DI SELEZIONE (CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL COMPUTER) – VIOLAZIONE NOTA DI CHIARIMENTO IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL SUDETTO TITOLO

DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CANDIDATI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' NEUTRALITA' E TRASPARENZA – CONTRADDITTORIETA' – VIOLAZIONE ART. 1336 – 1175 - 1176 – 1375 CODICE CIVILE

Come sopra già rilevato la sig.ra Letizia è in possesso di certificazione EIPASS 7 MODULI USER, rilasciata da CERTIPASS, organismo di certificazione per la figura professionale di utente qualificato di



computer, regolarmente accreditato presso il competente Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica.

Tale certificazione attesta l'acquisizione di competenze e conoscenze nei sette programmi oggetto di valutazione per il suo conseguimento, esattamente alla stessa stregua della Certificazione "Full Standard" ECDL indicata nell'avviso di selezione pubblica della ATM.

Anche tale ultima certificazione, infatti, attesta l'acquisizione di competenze in sette programmi che risultano assolutamente identici, sia sul piano formale che sul piano sostanziale, a quelli della certificazione EIPASS conseguita dalla esponente.

E' sufficiente in proposito confrontare i sette ambiti di competenze acquisite dalla ricorrente con la certificazione EIPASS, espressamente e nominativamente indicate nel documento allegato alla domanda di partecipazione alla selezione con i sette ambiti di competenze acquisibili con la certificazione ECDL "full standard" tratti dal sito internet dell'organismo ICDL (doc. 3 e 7).

Ne discende che l'attribuzione di un solo punto al titolo posseduto dalla deducente risulta palesemente errata e costituisce una evidente disparità di trattamento tra i candidati.

A ben vedere, in realtà, già la clausola dell'avviso di selezione pubblica che contiene esclusivo riferimento ai moduli ECDL, è affetta da manifesta illogicità e si pone in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza, una volta considerato che la stessa esclude tutti gli altri programmi regolarmente accreditati per il rilascio di certificazioni informatiche.

Ed invero, evidentemente consapevole di tale circostanza, con specifica nota di chiarimento in ordine alla valutazione del titolo "conoscenza e utilizzo del computer" l'ATM ha precisato che saranno considerate valide ai fini delle valutazioni dei titoli per la selezione in oggetto analoghe certificazioni rilasciate da altri enti (tra cui EIPASS, Pекit) purchè riconosciute da MIUR (doc. 4).



E pure la Commissione giudicatrice ha dato atto di avere tenuto conto di tale chiarimento ai fini della valutazione dei titoli (cfr. verbale del 19.01.2022 – doc. 5).

Ma se così è, non è dato comprendere la ragione in forza della quale al titolo posseduto dalla esponente sia stato attribuito un solo punto invece che due punti come stabilito dall'avviso di selezione in riferimento alla certificazione Full Standard ECDL, tenuto conto che le due certificazioni attestano il conseguimento di conoscenze informatiche in sette programmi di identico contenuto.

Sotto tale profilo, la diversa valutazione dei titoli di identico contenuto formale e sostanziale, si pone in palese contraddizione con i chiarimenti che la stessa ATM aveva fornito.

Ai fini della corretta valutazione dei titoli di identico contenuto, costituisce una linea guida di fondamentale rilievo il **parere fornito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato già nel lontano 2004 (parere AS276 del 02.03.2004 Servizi di formazione e certificazione delle conoscenze informatiche – doc. 8).**

Con tale atto l'Autorità ha inteso formulare alcune osservazioni in merito ad una situazione di ingiustificata restrizione della concorrenza nel settore dei servizi di formazione e certificazione delle conoscenze informatiche in conseguenza della istituzione di una preferenza assoluta da parte della Pubblica amministrazione per una unica determinata certificazione.

Ha osservato l'AGCM, infatti, che la pubblica amministrazione è andata attribuendo un crescente riconoscimento alla certificazione ECDL, a partire dalla sottoscrizione nel 1999 di un protocollo d'intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e l'associazione AICA che rilascia la certificazione ECDL in Italia.

Ma, ha continuato l'AGCM, in tale campo *esiste l'offerta di una varietà di corsi che spaziano da quelli di livello più bassoa corsi più avanzati.*



E in tale contesto, ha avvertito l'Autorità *la certificazione ECDL non si distingue in maniera sostanziale da altre certificazioni diffuse a livello nazionale ed internazionale.*

Tuttavia, ha rilevato l'AGCM, *nella prassi corrente si giunge a considerare quella ECDL come unica certificazione valida delle conoscenze informatiche di base nei confronti della Pubblica Amministrazione, negando ogni valore alle altre forme di certificazione delle stesse conoscenze.*

Ciò accade sostanzialmente in due tipi di situazioni: a) nei confronti degli operatori del settore in relazione all'acquisto da parte delle Pubbliche amministrazioni dei servizi di formazione e di certificazione delle conoscenze informatiche per i propri dipendenti e per altre categorie di cittadini; b) nei confronti dei singoli privati che si rivolgono alla Pubblica amministrazione ad esempio in occasione di valutazioni di titoli nei concorsi per l'assunzione di personale, di riconoscimento di crediti nei curricula formativi o di attribuzione di qualifiche professionali nell'avviamento al lavoro.

Secondo l'Autorità *tale prassi ha in entrambi i casi effetti distorsivi della concorrenza fra gli operatori che offrono servizi di formazione e servizi di certificazione delle conoscenze informatiche.*

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, l'AGCM ha espresso *l'auspicio che si ponga la massima attenzione per ricondurre al valore di una mera individuazione di uno standard di riferimento gli atti con i quali viene riconosciuta la certificazione ECDL ai fini della attestazione del possesso delle conoscenze informatiche di base, evitando in futuro di accordare univocamente una preferenza assoluta per tale certificazione.*

L'AGCM ha ribadito il contenuto del parere appena richiamato con successiva raccomandazione prot. 0034763 del 22.05.2009 (doc. 9), nella quale ha altresì aggiunto che *tenendo conto dei principi all'epoca evidenziati, pare oggi un opportuno obiettivo da raggiungere la condizione che le Pubbliche amministrazioni si attengano nell'effettuare le proprie scelte, a criteri generali e oggettivi; tali criteri dovrebbero, in ultima analisi, rispondere (ed essere coerenti con) le esigenze e le*



finalità pubbliche che vengono perseguite nell'atto di richiedere (acquisire e/o valutare) una certificazione informatica In sostanza la preferenza dell'Amministrazione pubblica non deve rivolgersi né su di una specifica certificazione, né su di un semplice elenco non motivato di attestati riconosciuti, bensì su specifici obiettivi di particolari conoscenze informatiche.

In proposito l'Autorità ha evidenziato che potrebbero infatti risultare contrari ai principi della concorrenza un livellamento o un'equiparazione, di fatto e non motivati, tra tutte le certificazioni informatiche esistenti nel mercato, a prescindere dalle rispettive specificità che, invece, a seconda dei casi, meglio potrebbero rispondere agli obiettivi pubblici che dovrebbero guidare la Pa.

In conclusione, l'AGCM ha ritenuto auspicabile introdurre un riferimento a criteri generali e oggettivi che guidino le scelte della Pa, in relazione agli specifici obiettivi pubblici da raggiungere (e alle connesse esigenze pubbliche da soddisfare) mediante il ricorso alla (e/o la valutazione della) certificazione delle conoscenze informatiche.

Come è agevole rilevare le precise ed oggettive indicazioni fornite dall'AGCM aderiscono perfettamente al caso in esame, posto che, come sopra già rilevato, la certificazione EIPASS 7 Moduli USER in possesso della deducente, attesta il conseguimento di conoscenze informatiche in sette ambiti di competenze (o programmi o moduli che dir si voglia) in modo esattamente identico alla certificazione ECDL Full Standard indicata nominativamente nell'avviso di selezione pubblica.

Anche tale ultima certificazione, infatti, attesta il conseguimento delle conoscenze informatiche nei medesimi sette ambiti di competenze.

L'interesse dell'ATM e lo specifico obiettivo che la stessa avrebbe dovuto raggiungere, dunque, è soddisfatto in egual misura dalle due certificazioni che attestano identiche competenze informatiche.

Ne discende che in applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, neutralità, oggettività e non discriminazione, pure



indicati dall'AGCM, la valutazione dei due titoli non può che essere identica.

L'assoluta identità delle due certificazioni, d'altra parte, è ulteriormente dimostrata dalla circostanza che anche il Ministero dell'Istruzione nei concorsi per il personale tecnico ed amministrativo della scuola ha previsto una valutazione identica della predette certificazioni (cfr. l'allegato decreto MIUR n°50 del 03.03.2021 – doc. 10)

Anche la giurisprudenza che ha avuto modo di esaminare specificatamente la questione ha espressamente affermato che *Nei soli limiti delle finalità che qui interessano si può pervenire ad un giudizio di equipollenza tra la certificazione EIPASS e quella ECDL. tenendo conto dell'orientamento espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella nota del 2.3.2004 e specialmente della valutazione che in tal senso il Ministero dell'istruzione ha operato ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi per il personale ausiliario tecnico e amministrativo della scuola (cfr. Corte d'Appello Lecce, Sez. Lavoro, 01.03.2019 n°40).*

MA VI E' DI PIU' per dimostrare la palese violazione dei suddetti principi da parte dell'ATM.

Si deve rilevare, infatti, che oltre alla selezione pubblica indicata in oggetto, l'ATM SpA ha indetto la *Selezione pubblica per titoli per la costituzione di numero 3 rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il profilo professionale di "operatore d'ufficio", parametro 130 (area professionale 3 – CCNL Autoferrotranvieri)*, di cui n°2 con profilo amministrativo e n°1 con profilo contabile (doc. 11)

Anche tale selezione pubblica ha previsto l'attribuzione di un diverso punteggio per i titoli posseduti dai candidati per la *"conoscenza e utilizzo del computer"*.

In particolare, l'art. 6, comma 6, lett. d) dell'avviso di selezione per "operatore d'ufficio" ha stabilito che:



“d) Certificazione ECDL “European Computer Driving Licence” (o simili quali EIPASS o Pektit o Microsoft Office Specialist): - Base: 0,5 punti; - Standard: 0,75 punti; - Full Standard (da gennaio 2020 sostituita da ICDL Full standard): 1,5 punti”.

Il sig. **TESTA FRANCESCO**, ha partecipato sia alla selezione pubblica oggetto della presente controversia, sia alla selezione ora indicata per il profilo di operatore d’ufficio, profilo contabile (doc. 13 e 14)

In entrambe le selezioni, ovviamente, il sig. **TESTA** ha dichiarato di possedere il medesimo titolo in riferimento alla “conoscenza ed utilizzo del computer”, ovvero, la certificazione EIPASS 7 Moduli USER (doc. 15) esattamente identica a quella conseguita dalla sig.ra Letizia.

Ebbene, mentre nella selezione pubblica per il profilo di operatore d’ufficio profilo contabile, a tale titolo è stato attribuito il punteggio massimo (1,5 punti), considerandolo, dunque, esattamente corrispondente alla certificazione ECDL Full Standard, nella selezione pubblica per ausiliario del traffico, a tale titolo è stato attribuito il punteggio intermedio (1,00 punto), considerandolo, invece, come certificazione “standard” (doc. 6 e 12)

In altri termini, lo stesso titolo ha avuto una valutazione diversa nelle due selezioni pubbliche indette dall’ATM SpA, nonostante i relativi avvisi di selezione prevedessero un criterio di valutazione assolutamente identico (sebbene diversificato nell’espressione numerica dei relativi punteggi), distinto in conoscenze “base”, “standard” e “full standard”.

Il sig. Testa Francesco, invero, nella graduatoria per operatore d’ufficio – profilo contabile, risulta collocato nella posizione n°36 e nella graduatoria per ausiliario del traffico nella posizione n°15.

Nè può sostenersi che la differente valutazione sia collegabile alle diverse mansioni previsti dagli avvisi di selezione, posto che semmai tale distinzione avrebbe dovuto richiedere una più approfondita conoscenza ed utilizzo del computer proprio nel profilo di operatore d’ufficio invece che di ausiliario del traffico.



E VI E' ANCORA DI PIU' a dimostrazione della contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento nella valutazione dei titoli relativi alla conoscenza ed utilizzo del computer" operata dalla ATM.

Alla selezione per ausiliari del traffico hanno partecipato i contro-interessati MAZZARESE Ivan e LORIA Andrea (doc. 18 e 19) collocatisi rispettivamente in graduatoria nelle posizioni n°19 e n°20, con il punteggio complessivo di 7,5 punti ed entrambi con l'attribuzione di n°2 punti per il titolo in questione.

Ebbene l'acquisizione delle domande di partecipazione di tale candidati, eseguita presso l'ATM, in data 29.07.2022 ha consentito di verificare che gli stessi hanno dichiarato di possedere in relazione a tale titolo la certificazione *P.E.K.I.T. Expert*.

Come risulta dalle specifiche tecniche estratte dal sito internet della P.E.K.I.T., si tratta di certificazione che attesta l'acquisizione di competenze informatiche in n°4 discipline (doc. 22)

Non è dato comprendere, pertanto, sulla base di quale plausibile giustificazione l'ATM ha ritenuto di attribuire n°2 punti per il possesso di tale certificazione e n°1 punto alla certificazione EIPASS 7 moduli USER posseduta dalla ricorrente che invece attesta l'acquisizione di competenze informatiche in n°7 discipline.

Invero, volendo operare una assimilazione con le certificazioni ICDL, la certificazione P.E.K.I.T. Expert è certamente assimilabile a quella ICDL STANDARD che pure attesta l'acquisizione di competenze informatiche in n°4 discipline in tutto analoghe a quelle Pektit.

Basti confrontare le specifiche tecniche della ICDL STANDARD estratte dal relativo sito internet (doc. 23).

Ma se così è, come risulta del tutto evidente dal suddetto confronto documentale, al possesso di tale certificazione PEKIT Expert, l'ATM avrebbe dovuto attribuire n°1 punti alla stessa stregua della certificazione ICDL STANDARD.

Dunque, i contro-interessati Mazzarese e Loria, più correttamente avrebbero dovuto raggiungere il punteggio complessivo di 6,5 punti



ciascuno e non 7,5 come erroneamente ritenuto dall'ATM, scivolando dunque nelle posizioni n°61 e 62 della graduatoria.

Invero, il candidato Mazzaresse ha dichiarato di possedere anche la certificazione informatica EIPASS 7 moduli USER, identica a quella della ricorrente, cosicché, coerentemente a quanto sopra sostenuto dalla ricorrente, allo stesso dovrebbero essere in ogni caso riconosciuti n°2 punti per tale titolo, mantenendo così la medesima posizione n°19 della graduatoria.

Dalle suesposte circostanze, documentate dalle domande di partecipazione di alcuni candidati acquisite presso l'ATM, risulta evidente l'assoluta scorrettezza di questa che ha palesemente violato i principi di buon andamento, imparzialità, neutralità, trasparenza ed ha improntato la propria condotta ad una evidente contraddittorietà e disparità di trattamento tra i candidati.

E non è escluso che ciò non sia limitato ai soli candidati di cui si è dato conto nel presente ricorso ma anche ad altri le cui domande non sono state esaminate dalla ricorrente.

Solo per tuziorismo difensivo, si evidenzia che il rispetto di tali principi deve valere anche nel caso in esame pur non trattandosi propriamente di concorso pubblico.

In primo luogo, infatti, deve essere considerato che l'ATM SpA, quale società a partecipazione pubblica, è tenuta a rispettare i principi di correttezza e trasparenza del proprio operato (cfr. art. 22 D. lgs. 175/2016 ed il rinvio alle disposizioni del D. Lgs 33/2013 ivi riportato).

In secondo luogo, sul piano squisitamente civilistico, tali principi, trovano declinazione negli articoli del codice civile pure riportati in intestazione di censura, una volta considerato che l'avviso di selezione indetto dall'ATM contiene tutti gli elementi per costituire un'offerta pubblica ai sensi dell'art. 1336 c.c. (numero dei lavoratori da assumere,



requisiti di ammissione, criteri di valutazione dei candidati, livello contrattuale, termine per l'assunzione).

E secondo un unanime e costante indirizzo giurisprudenziale, tale offerta al pubblico, attingendo ad una terminologia invero tipica dei concorsi pubblici, costituisce lex specialis della selezione, risultando in sè impegnativa ed immodificabile, nel rispetto della tutela della buona fede e dell'affidamento dei candidati, secondo le disposizioni pure recate dagli articoli 1175, 1176 e 1375 c.c. (cfr. **Cass. civ., Sez. lavoro, 09/11/2001, n. 13922; id. 17.01.2020 n°983; id. 25.09.2012 n°16233**).

Dunque, una volta rilevato che l'avviso di concorso con il chiarimento fornita dall'ATM e le precisazioni rese dalla Commissioni Giudicatrice, prevedeva la valutazioni delle certificazioni informatiche nominativamente diverse dalla ECDL, la stessa società agendo secondo correttezza e buona fede, avrebbe dovuto attribuire il medesimo punteggio alle certificazioni attestanti identiche competenze informatiche.

L'attribuzione di n°2 punti per il titolo costituito da “conoscenza e utilizzo del computer”, consente alla ricorrente l'attribuzione dle punteggio complessivo di n°7,5 punti e la conseguente **collocazione nella posizione n°17 della graduatoria della selezione in parola** (quale candidata più giovane d'età secondo quanto stabilito dall'art.8 dell'avviso di selezione).

E poiché in data 25 luglio 2022, l'ATM ha avviato la procedura per lo scorrimento della graduatoria relativa all'avviso di selezione **per l'assunzione di ulteriore n°4 operatori della mobilità/ausiliari del traffico**, chiamando per l'assunzione i candidati collocati dalla posizione n°14 alla posizione n°17 è evidente che la stessa ha diritto all'assunzione



con decorrenza sia ai fini giuridici che economici dal ventesimo giorno successivo il 25.07.2022 (termine appositamente indicato nella nota ATM allegata al ricorso).

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 669 QUATER E 700 C.P.C.

L'attribuzione del corretto punteggio alla certificazione informatica posseduta dalla ricorrente (n°2 punti anziché n°1 punto), consente alla stessa di conseguire il punteggio complessivo di n°7,5 punti e di essere collocata nella posizione n°17 della graduatoria tenuto conto del criterio del candidato più giovane d'età stabilito dall'art. 8 dell'avviso di selezione.

Nell'attuale graduatoria, la suddetta posizione n°17 è occupata dalla signora Abate Leonarda il 27.08.1991.

Lo scorrimento della graduatoria dalla posizione n°14 alla posizione n°17 **disposto dall'ATM in data 25.07.2022**, per l'assunzione di ulteriori n°4 operatori di mobilità/ausiliari del traffico, consentirebbe, dunque alla ricorrente l'assunzione con le mansioni di "ausiliario del traffico/operatore della mobilità" (parametro 138 – area professionale 3 – CCNL Autoferrotranvieri) presso la Società.

Come esposto in narrativa, il **25 luglio 2022**, l'ATM ha avviato la procedura per lo scorrimento della graduatoria relativa all'avviso di selezione in questione **per l'assunzione di ulteriori n°4 operatori della mobilità/ausiliari del traffico.**

Tenuto conto della tempistica indicata dalla stessa ATM, termine sino a dieci giorni per l'eventuale accettazione dei candidati ed ulteriore termine di dieci giorni dall'eventuale accettazione per l'invio della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, è assai probabile che **tra la fine del corrente mese di agosto e la metà**



del mese di settembre, la società provveda alla assunzione e sottoscrizione del contratto di lavoro dei suddetti candidati.

Sussistono pertanto i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare.

Per quanto riguarda il fumus boni iuris non possono che valere le deduzioni in diritto sopra già evidenziati.

Il danno grave ed irreparabile, risulta poi palese posto che alla ricorrente è preclusa l'immediata assunzione a causa della errata valutazione del titolo dalla stessa posseduto.

Il danno grave ed irreparabile è reso ancora più evidente dalla circostanza che la sig.ra Letizia è in atto priva di occupazione, cosicché l'assunzione presso l'ATM costituirebbe per la stessa l'unica fonte di reddito personale.

Preme rilevare che il danno non ha natura soltanto patrimoniale, profilandosi anche un pregiudizio professionale non risarcibile per equivalente essendo alla ricorrente impedito di svolgere l'attività lavorativa cui ha diritto con la corretta attribuzione del punteggio spettante.

Il periculum risulta sussistere sotto altro profilo, dal momento che in difetto di provvedimento cautelare, il posto cui la ricorrente ha diritto potrà essere assegnato ad altro candidato con la conseguenza che si rischierebbe di consolidare posizioni illegittime la cui rivalutazione ex post, tenuto conto anche dei tempi ordinari di definizione del giudizio, potrebbe comportare l'insorgere di ulteriore contenzioso a danno di terzi e della stessa ATM.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)



Come più volte rilevato, con l'attribuzione del corretto punteggio, la ricorrente si collocherebbe nella posizione n°17 della graduatoria relativa alla selezione indetta dall'ATM.

Controinteressato e litisconsorte diretto, dunque, si ritiene essere la candidata collocata in atto collocata nella predetta posizione, signora ABATE Leonarda, salvo che tra i quattro chiamati a seguito dello scorrimento della graduatoria non vi siano rinunciatari e/o dichiarazioni di esclusione dalla graduatoria per la mancata dimostrazione del possesso dei titoli dichiarati in domanda come espressamente precisato dall'ATM nella nota del 25.07.2022.

Alla ricorrente di certo consta che il candidato Testa Francesco, coniuge della stessa, ha maturato la determinazione di non accettare il posto, cosicché la graduatoria scorrerà certamente almeno sino alla posizione n°18.

Per tale ragione, sono stati indicati quali ulteriori contro-interessati i candidati collocati dalla posizione n°18 alla posizione n°21, con la ulteriore precisazione che, quanto meno il signor LORIA Andrea, attualmente collocato nelle posizione n°20 della graduatoria ha diritto all'attribuzione del punteggio complessivo di 6,5 punti invece che di 7,5 erroneamente attribuito dall'ATM.

Tuttavia, il contro-interessato diretto dovrebbe essere individuato nell'ultimo chiamato dall'ATM per effetto dell'eventuale ulteriore scorrimento della graduatoria, ipotesi in atto non prevedibile (salvo che per il candidato Testa Francesco) e che costringerebbe la ricorrente ad "inseguire" il diretto litisconsorte, potenzialmente anche nelle more del giudizio, in spregio ai principi di celerità ed economia processuale.

Per ovviare a tale oggettivamente gravosa ed imprevedibile situazione e tenuto conto, sotto altro profilo, della circostanza che la corretta



collocazione della ricorrente nella posizione n°17, comporterà inevitabilmente lo scivolamento di una posizione di tutti i candidati in posizione successiva, cosicché gli stessi potrebbero avere un interesse a partecipare al presente giudizio, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, appare opportuno che lo stesso venga, comunque, ampliato nei confronti di tutti i candidati presenti in graduatoria.

Senza contare che vi potrebbero essere ulteriori erronee attribuzioni di punteggio relativi al possesso del titolo per cui è causa come quello relativo alla certificazione P.E.K.I.T. Expert di cui si è dato conto in ricorso.

Sul punto, pertanto, ci si rimette alla decisione dell'Ill.mo Giudice del Lavoro.

In proposito, l'elevato numero dei potenziali litisconsorti (oltre mille candidati in graduatoria) renderebbe assolutamente gravoso una notificazione nelle forme tradizionale, viepiù considerato che nella graduatoria pubblicata dall'ATM difetta l'indicazione della residenza dei candidati.

In tal caso, si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami e pertanto voglia autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella predetta graduatoria attraverso la speciale forma di pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito web istituzionale dell'ATM SpA con indicazione dei controinteressati genericamente individuati come **“tutti i candidati inseriti nella graduatoria dell'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, full time, di numero 9 operatori**



della mobilità/ausiliari del traffico (parametro 138 – area professionale 3 – CCNL Autoferrotranvieri)”.
Per i motivi esposti

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

in via cautelare e d'urgenza, previa comparizione delle parti:

- accogliere il presente ricorso per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la signora Luana Letizia ha diritto all'attribuzione di n°2 punti per il titolo “conoscenza ed utilizzo del computer” previsto dall'art. 7, punto 4), dell'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, full time, di numero 9 operatori della mobilità/ausiliari del traffico indetto dall'ATM SpA;
- ritenere e dichiarare, pertanto, che il punteggio complessivo conseguito dalla ricorrente nella selezione pubblica sopra indicata è pari a 7,5 punti con conseguenziale collocazione nella posizione n°17 della relativa graduatoria;
- ritenere e dichiarare, di conseguenza, che per effetto dello scorrimento della predetta graduatoria disposto dall'ATM SpA in data 25.07.2022, per l'assunzione di ulteriori n°4 lavoratori, la signora Luana Letizia ha diritto all'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, con le mansioni di “ausiliario del traffico/operatore della mobilità” (parametro 138 – area professionale 3 – CCNL Autoferrotranvieri) presso la medesima società con decorrenza, sia ai fini giuridici che ai fini economici, dal ventesimo giorno successivo il 25.07.2022 ed emettere conseguenziale statuizione di condanna nei confronti dell'ATM SpA;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che il signor LORIA Andrea ha diritto all'attribuzione di n°1 punti per il titolo “conoscenza ed utilizzo del computer” previsto dall'art. 7, punto 4), dell'avviso di selezione pubblica



per l'assunzione a tempo indeterminato, full time, di numero 9 operatori della mobilità/ausiliari del traffico indetto dall'ATM SpA;

- ritenere e dichiarare, pertanto, che il punteggio complessivo conseguito dal predetto signor LORIA Andrea nella selezione pubblica sopra indicata è pari a 6,5 punti con consequenziale collocazione nella posizione n°62 della relativa graduatoria;

- in subordine, ritenere e dichiarare che l'ATM SpA è tenuta a riformare la graduatoria relativa all'avviso di selezione per cui è causa per effetto dell'accoglimento del presente ricorso e tenendo conto della corretta posizione della ricorrente, attribuendo la consequenziale posizione a tutti gli altri candidati ivi collocati;

- adottare ogni altro eventuale provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione di merito

nel merito, previa eventuale conferma del provvedimento cautelare emesso in corso di causa, così come sopra richiesto

- accogliere il presente ricorso per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la signora Luana Letizia ha diritto all'attribuzione di n°2 punti per il titolo "conoscenza ed utilizzo del computer" previsto dall'art. 7, punto 4), dell'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, full time, di numero 9 operatori della mobilità/ausiliari del traffico indetto dall'ATM SpA;

- ritenere e dichiarare, pertanto, che il punteggio complessivo conseguito dalla ricorrente nella selezione pubblica sopra indicata è pari a 7,5 punti con consequenziale collocazione nella posizione n°17 della relativa graduatoria;

- ritenere e dichiarare, di conseguenza, che per effetto dello scorrimento della predetta graduatoria disposto dall'ATM SpA in data 25.07.2022, per l'assunzione di ulteriori n°4 lavoratori, la signora Luana Letizia ha



diritto all'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, con le mansioni di "ausiliario del traffico/operatore della mobilità" (parametro 138 – area professionale 3 – CCNL Autoferrotranvieri) presso la medesima società con decorrenza, sia ai fini giuridici che ai fini economici, dal ventesimo giorno successivo il 25.07.2022 ed emettere conseguenziale statuizione di condanna nei confronti dell'ATM SpA;

- ritenere e dichiarare in ogni caso che il signor LORIA Andrea ha diritto all'attribuzione di n°1 punti per il titolo "conoscenza ed utilizzo del computer" previsto dall'art. 7, punto 4), dell'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, full time, di numero 9 operatori della mobilità/ausiliari del traffico indetto dall'ATM SpA;

- ritenere e dichiarare, pertanto, che il punteggio complessivo conseguito dal predetto signor LORIA Andrea nella selezione pubblica sopra indicata è pari a 6,5 punti con conseguenziale collocazione nella posizione n°62 della relativa graduatoria;

- in subordine, ritenere e dichiarare che l'ATM SpA è tenuta a riformare la graduatoria relativa all'avviso di selezione per cui è causa, per effetto dell'accoglimento del presente ricorso e tenendo conto della corretta posizione della ricorrente, attribuendo la conseguenziale posizione a tutti gli altri candidati ivi collocati;

Con vittoria di spese e compensi professionali della fase cautelare e di merito.

Si allegano i seguenti documenti: 1) avviso di selezione ausiliario del traffico ATM SpA; 2) domanda di partecipazione ricorrente; 3) certificazione EIPASS ricorrente; 4) nota di chiarimento valutazione titolo conoscenza ed utilizzo del computer; 5) verbale commissione giudicatrice del 19.01.2022; 6) graduatoria ausiliario del traffico;



7) moduli di competenze informatiche ICDL full standard; 8) parere AGCM del 02.03.2004; 9) nota AGCM del 22.05.2009; 10) decreto MIUR 03.03.2021 n°50; 11) avviso di selezione operatore ufficio ATM; 12) graduatoria avviso di selezione operatore ufficio; 13) domanda di partecipazione operatore ufficio – profilo contabile Testa Francesco; 14) domanda di partecipazione ausiliario del traffico Testa Francesco; 15) certificazione EIPASS Testa Francesco; 16) domanda di partecipazione selezione ausiliario del traffico Abate Leonarda; 17) domanda di partecipazione selezione ausiliario del traffico Occhipinti Michele; 18) domanda di partecipazione selezione ausiliario del traffico Mazzaresse Ivan; 19) domanda di partecipazione selezione ausiliario del traffico Loria Andrea; 20) domanda di partecipazione selezione ausiliario del traffico Campagna Daniele; 21) nota ATM di rilascio documenti del 29.07.2022; 22) moduli di competenze informatiche P.E.K.I.T. Expert; 23) moduli di competenze informatiche ICDL Standard; 24) atto stragiudiziale avvocato Perrone del 10.05.2022; 25) nota avvocato Perrone del 01.07.2022; 26) nota avvocato Perrone del 27.05.2022; 27) CCNL auto-ferrotranvieri; 28) statuto ATM SpA; 29) visura camerale ATM SpA; 30) dichiarazione contributo unificato ricorrente; 31) documento identità ricorrente; 32) nota ATM di SCORRIMENTO GRADUATORIA DEL 25.07.2022;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DPR 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che la ricorrente ha diritto di esenzione dal pagamento del contributo unificato posto che il reddito della stessa non è superiore ad euro 34.107,72, come da dichiarazione allegata.

Trapani, 17.08.2022

Avv. Pasquale Perrone



Studio Legale

Avv. PASQUALE PERRONE

– Patrocinante in Cassazione –

Spett.le ATM S.p.A. Trapani
Azienda Trasporti e Mobilità
atmtrapani@legalmail.it

Oggetto: LUANA LETIZIA C/ A.T.M. S.p.A. Trapani Azienda Trasporti e Mobilità e nei confronti di Abate Leonarda e di tutti gli altri candidati collocati nella graduatoria relativa all'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, full time, di numero 9 operatori della mobilità/ausiliari del traffico indetto dall'ATM SpA (parametro 138 – area professionale 3 – CCNL Autoferrotranvieri)

Tribunale Civile di Trapani – sezione lavoro – Giudice del Lavoro Dott. Mauro Petrusa – R.G. 1783/2022 e 1783/2022 SUB 1

Udienza di discussione dell'istanza cautelare e del ricorso del giorno 05.10.2022 ore 11.30

Richiesta di notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet della A.T.M. S.p.A.

In riferimento al procedimento indicato in oggetto, il sottoscritto Avv. Pasquale Perrone, procuratore della signora Luana Letizia, nata ad Erice il 14.02.1992 ed ivi residente nella via Milano – c/da Napola, codice fiscale LTZLN92B54D423Z, rappresenta che il Giudice del Lavoro, Dott. Mauro Petrusa, in accoglimento dell'istanza formulata in ricorso ha autorizzato la notifica ai contro interessati, litisconsorti, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'istanza cautelare e del ricorso, stabilita per il giorno 05.10.2022 alle ore 11.30, **a mezzo pubblicazione sul sito internet della A.T.M. S.p.A., nell'area tematica a ciò destinata, con avviso che la pubblicazione è rivolta a tutti i candidati collocati nella graduatoria** relativa all'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, full time, di numero 9 operatori della mobilità/ausiliari del traffico indetto dall'ATM SpA (parametro 138 – area professionale 3 – CCNL Autoferrotranvieri).

In esecuzione di tale provvedimento, nel rispetto del termine indicato dal Giudice, si chiede all'A.T.M. S.p.A., di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet degli atti di seguito indicati ed allegati alla presente:

- 1) Ricorso con contestuale istanza cautelare della signora Luana Letizia dinanzi il Tribunale Civile di Trapani – sezione lavoro;
- 2) Procura alla lite;
- 3) Decreto del Giudice del Lavoro di fissazione udienza di comparizione delle parti per la discussione del ricorso e di autorizzazione alla

– Via XXX Gennaio, 82 – 91100 Trapani –

Tel 0923.25077

Mail ale.perrone@hotmail.it – Pec pasquale.perrone@avvocatitrapani.legalmail.it

Studio Legale

Avv. PASQUALE PERRONE

– Patrocinante in Cassazione –

notificazione mediante pubblicazione sul sito internet della A.T.M. S.p.A., del 23.08.2022 (procedimento R.G. 1783/2022);

- 4) Decreto del Giudice del Lavoro di fissazione udienza di comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare e di autorizzazione alla notificazione mediante pubblicazione sul sito internet della A.T.M. S.p.A., del 23.08.2022 (procedimento R.G. 1783/2022 SUB 1);

Si chiede il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione sul predetto sito internet.

L'attestazione richiesta potrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pasquale.perrone@avvocatitrapani.legalmail.it

Distinti saluti

Trapani, 26.08.2022

Avv. Pasquale Perrone